



Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

DELIBERAZIONE N° 20
30-07-2026

ADUNANZA DEL

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER IL PERIODO 2026/2029 PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore 19:00 in esecuzione della deliberazione C.C. n. 11 del 17/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con la previsione del nuovo art.17 – Sedute di Consiglio in videoconferenza", il Consiglio Comunale si è riunito in video-conferenza, con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza gratuita ed open source, a seguito di apposita convocazione.

All'appello risultano:

1	Albertini Franco	Sindaco	Presente dalla sede comunale
2	Aradelli Andrea	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza da luogo privato
3	Traversone Simona	Consigliere	ASSENTE
4	Dotti Giovanni	Consigliere	Presente dalla sede comunale
5	Fontana Carlo	Consigliere	Presente dalla sede comunale
6	Manfredi Thomas	Consigliere	Presente dalla sede comunale
7	Fulgosi Stefano	Consigliere	Presente in videoconferenza da luogo privato
8	Razza Fabio	Consigliere	ASSENTE
9	Buroni Alessandro	Consigliere	Presente in videoconferenza da luogo privato
10	Lupi Tania	Consigliere	Presente dalla sede comunale

Ne risultano pertanto presenti n. **8** e assenti n. **2**

Assume la presidenza il Signor Albertini Franco in qualità di Sindaco assistito dal **Segretario Comunale Signora Carotenuto Rita** presente in sede.

Accertata la validità dell'adunanza il **Signor Albertini Franco** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER IL PERIODO 2026/2029 PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n.13 del 18.07.2017 con la quale, a seguito del referendum consultivo è stato istituito il Comune di Alta Val Tidone per fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara (conseguentemente disciolti), a far data dal 01.01.2018;

RICHIAMATA la legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” in particolare i commi dal 116 al 139 dell’art. 1;

VISTA la legge regionale n. 24 del 08/07/1996 e successive modifiche e/o integrazioni avente per oggetto “norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni”;

DATO ATTO di quanto espressamente contenuto nel suddetto comma 132 art. 1 L. 56/2014 e precisamente: “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento ha inteso addivenire all’effettivo accorpamento dei tre comuni fusi avviando in primis il percorso di unificazione delle tariffe e delle aliquote di tutti i tributi comunali, ad eccezione della TARI, data la complessità e la diversità di sistemi di raccolta dei rifiuti nei disciolti comuni, diversità che impatta notevolmente sui costi del servizio e, conseguentemente, sulle tariffe della TARI medesima;

CONSIDERATO che il 2022 è stato l’ultimo anno in cui potevano essere in vigore le tariffe differenziate, si è reso necessario, per l’anno 2023, l’istituzione di tariffe TARI uniche per l’intero territorio del Comune di Alta Val Tidone, ovvero l’unificazione tariffaria di cui sopra, riguardante i disciolti comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara;

DATO ATTO che come sopra evidenziato, l’unificazione medesima ha portato a tariffe che hanno generato forti discrasie nelle tariffe applicate negli ambiti territoriali dei comuni disciolti, dettate principalmente dal diverso sistema di raccolta dei rifiuti (es. servizio porta a porta solo nel ex comune di Nibbiano);

CONSTATATA la predetta anomalia nella tariffazione, si è ritenuto necessario allineare situazioni simili, anche attraverso la previsione di riduzioni/ agevolazioni, al fine di garantire che la tariffa unificata risponda al principio di equità contributiva;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO CHE l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 statuisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre , n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- - l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- - l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30/05/2023 , immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Tari valido dal 01/01/2023 su tutto il territorio del comune di Alta Val Tidone, che conseguentemente va ad abrogare i regolamenti dei disciolti comuni di Nibbiano, Caminata e Pecorara per l'applicazione della TARI, vigenti nel comune di Alta Val Tidone fino al 31/12/2022 e successive modifiche;

RICHIAMATA , altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/03/2026 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Tari valido dal 01/01/2026;

CONSIDERATO che il Comune di Alta Val Tidone ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 18.12.2025;

DATO ATTO CHE la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ;

DATO ATTO che le fatture che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Alta Val Tidone è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla

Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.11 del 11/04/2022 è stata deliberata la prima applicazione del testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti urbani di ARERA” con cui per tutte le gestioni dell’ATO Emilia Romagna è stato determinato il posizionamento della gestione nello SCHEMA 1;
- in data 17 Luglio 2026, con deliberazione CAMB/2026/47 il Consiglio d'Ambito , Servizio Gestione Rifiuti, ha approvato il PEF per gli anni 2026/2029 relativo ai Comuni della Provincia (serviti da Iren Ambiente Spa) – consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) della L.R. n. 23/2011;

RICHIAMATA la delibera sopracitata di Atersir, approvata dal Consiglio d'Ambito n.47 del 17/07/2026, di approvazione del PEF per per gli anni 2026/2029 con il Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-3) per i Comuni del bacino di Piacenza nei quali è contenuto il PEF del comune di ALTA VAL TIDONE ;

DATO ATTO che Atersir con mail del 20 Luglio del 2026 inviata al Comune di Alta Val Tidone ed acquista al protocollo in data 21 Luglio 2026 con il n. 6478, ha comunicato che il valore del PEF 2026-2029 ,;

Rilevato che:

- il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:
 - per l'anno 2026 € 681.609,00
 - per l'anno 2027 € 728.728,00
 - per l'anno 2028 € 751.406,00
 - per l'anno 2029 € 811.881,00

DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2026 relativo al Comune di ALTA VAL TIDONE è pari a € 681.609,00 e il totale delle detrazioni da sottrarre ai costi di cui sopra sono pari ad Euro 942,00 derivanti da contributo MIUR ai sensi D.L. 248/07 come da allegato A);

DATO ATTO che con la determinazione n. 02/DRIF/2020, l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Alta Val Tidone, e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

VISTO dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- ☐ il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3 (ALL. A);
- ☐ la Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025 ;

DATO ATTO che atto che con la sopracitata deliberazione n. 386/2023 Arera , nell'Allegato A, ha ribadito che a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- 2.1a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
- 2.2 La componente *UR1,a*, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- 2.3 La componente *UR2,a*, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- 2.4 Le componenti perequative di cui al presente

articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

-

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 133 del 01/04/2025 in attuazione del DPCM 21/01/2025 n.24; A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva di € 6,00 ad utenza;

RITENUTO, pertanto di procedere all'inserimento nella bollettazione Tari 2025 le sopracitate componenti perequative per un totale di € 7,60 (1,10+0,50+6,00) ad UTENZA che verranno versate ad Arera nei termini previsti dalle sopracitate deliberazioni, salvo successive indicazioni da parte dell'Autorità.

DATO ATTO CHE il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario per l'anno 2026 relativo al Comune di Alta Val Tidone è pari ad euro 681.609,00 e il totale delle detrazioni da sottrarre ai costi di cui sopra sono pari ad Euro 942,00 derivanti da contributo MIUR ai sensi D.L. 248/07, come da allegato A);

CONSIDERATO CHE:

- Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026-2029, predisposto e approvato da ATERSIR per il bacino di Piacenza, determina un significativo incremento dei costi del servizio, con inevitabili ricadute sulle tariffe applicate ai cittadini e alle imprese.
- L'Amministrazione comunale di Alta Val Tidone ritiene che tale impostazione penalizzi il territorio e, per limitare l'impatto economico sulle famiglie e sulle attività produttive, si vede costretta a destinare ulteriori risorse del bilancio comunale alla copertura dei costi del servizio. Si tratta di risorse che avrebbero potuto essere impiegate per finanziare interventi a favore della collettività, quali la manutenzione del patrimonio comunale, il sostegno ai servizi sociali, gli interventi nelle scuole, la valorizzazione del territorio e ulteriori investimenti per lo sviluppo della comunità.
- Per tali ragioni, il Comune di Alta Val Tidone ha espresso convintamente, in sede di Consiglio Locale di ATERSIR, parere non favorevole sul PEF 2026-2029, condividendo la posizione della quasi totalità dei Comuni del territorio piacentino. Tale voto contrario rappresenta la chiara volontà di evidenziare l'insostenibilità dell'incremento dei costi previsto dal Piano e di sollecitare l'adozione di soluzioni che garantiscano una gestione del servizio maggiormente sostenibile sotto il profilo economico, senza trasferire sui cittadini e sui bilanci comunali oneri sempre più gravosi.

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale aveva già ritenuto, in sede di conteggio dei costi da imputare al PEF 2026-2029, di ridurre di € 13.852,00 i costi del comune passando da € 174.104,00 imputati al Pef 2025, a € 160.252,00 per il 2026, caricando l'importo di € 13.852,00 sul Bilancio del Comune;

DATO ATTO CHE la riduzione dei costi comunali ha consentito ad ATERSIR di disporre di un margine di manovra nell'ambito della determinazione del PEF 2026, attribuendo al Comune di Alta Val Tidone una quota maggiore dei costi del gestore, pari all'8,33%, a fronte di una diminuzione dei costi comunali pari al 7,96%, nel rispetto dei limiti previsti dalla regolazione ARERA;

DATO ATTO, altresì, che l'Amministrazione, pur avendo previsto una riduzione dei costi da inserire nel PEF 2026 pari a € 13.852,00, ha rilevato che tale misura non ha prodotto un corrispondente alleggerimento del PEF stesso, in quanto ATERSIR ha contestualmente incrementato i costi riconosciuti al gestore, costi che risultano iscritti a bilancio e che il Comune è tenuto a sostenere;

DATO ATTO CHE, alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ritiene opportuno destinare ulteriori risorse di bilancio, mediante applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2025 per un importo di € 20.000,00, al fine di contenere l'aumento dei costi del PEF 2026. Conseguentemente, le risorse complessivamente messe a disposizione dall'Amministrazione a tale scopo ammontano a € 33.852,00, di cui € 20.000,00 derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed € 13.852,00 riconducibili alla precedente riduzione dei costi inserita nel PEF 2026.

DATO ATTO che con la delibera ATERSIR n. 47 del 17 Luglio 2026 è stato approvato per l'anno 2026 il Piano economico finanziario 2026/2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino composto dai comuni della provincia di Piacenza, servito da Iren Ambiente SpA, approvando:

- i prospetti dei PEF quadriennali;
- la relazione illustrativa inviata all'ETC (ATERSIR);

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per il quadriennio 2026-2029, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-3 di ARERA;

CONSIDERATO che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF 2026-2029, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera A), quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026 che spetta ad Atersir;

RITENUTO DI DARE ATTO che il quadro finale del piano finanziario dei rifiuti anno 2026 è quello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, allegato A), ai fini della determinazione delle tariffe TARI anno 2026;

DATO ATTO che, ai fini della copertura integrale dei costi, del quadro finale del piano finanziario dei rifiuti anno 2026, ALL.B);

CONSIDERATO inoltre che:

1. le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio così come statuito dall'art. 1, c. 654 della L.147/2013;
2. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
3. i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA e gli scorsi anni in regime di TARES e TARI, considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
4. sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe come negli anni precedenti e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nel prospetto unito alla presente deliberazione in "allegato D" per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

DATO ATTO che il totale del Piano finanziario viene ripartito tra quota variabile e quota fissa in base alle percentuali risultanti dal PEF con l'applicazione del limite alla crescita di cui all' art. 3 del MTR;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2026, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

PRESO ATTO CHE le scadenze e il numero delle rate di pagamento sono della Tari, per l'anno 2026 , sono state stabilite con la deliberazione della Giunta Municipale n.44 del 14/05/2026 , come previsto da regolamento TARI vigente, nel modo seguente:

- Scadenze rata provvisoria in acconto: 30 giugno 2026 calcolata utilizzando le tariffe TARI 2025;
- Scadenza rata a saldo compreso il relativo conguaglio : 30 novembre.2026 calcolata utilizzando le tariffe TARI 2026 ;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RITENUTO di approvare le tariffe per l'anno 2026 come rappresentate nell'allegato prospetto C);

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco ribadisce quanto dichiarato in sede di presentazione del precedente punto iscritto all'ordine del giorno Assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 salvaguardia degli equilibri di bilancio

Sottolinea che Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026-2029, predisposto e approvato da ATERSIR per il bacino di Piacenza, ha determinato un significativo incremento dei costi del servizio, con inevitabili ricadute sulle tariffe applicate ai cittadini e alle imprese. L'Amministrazione comunale di Alta Val Tidone ritiene che tale impostazione penalizzi il territorio e, per limitare l'impatto economico sulle famiglie e sulle attività produttive, si vede costretta a destinare ulteriori risorse del bilancio comunale alla copertura dei costi del servizio. Si tratta di risorse che avrebbero potuto essere impiegate per finanziare interventi a favore della collettività, quali la manutenzione del patrimonio comunale, il sostegno ai servizi sociali, gli interventi nelle scuole, la valorizzazione del territorio e ulteriori investimenti per lo sviluppo della comunità. Per tali ragioni, il Comune di Alta Val Tidone ha espresso convintamente, in sede di Consiglio Locale di ATERSIR, parere non favorevole sul PEF 2026-2029, condividendo la posizione della quasi totalità dei Comuni del territorio piacentino. Tale voto contrario rappresenta la chiara volontà di evidenziare l'insostenibilità dell'incremento dei costi previsto dal Piano e di sollecitare l'adozione di soluzioni che garantiscano una gestione del servizio maggiormente sostenibile sotto il profilo economico, senza trasferire sui cittadini e sui bilanci comunali oneri sempre più gravosi.

Viene evidenziato che l'Amministrazione comunale aveva già ritenuto, in sede di conteggio dei costi da imputare al PEF 2026-2029 di ridurre di € 13.852,00 i costi del comune passando da € 174.104,00 imputati al PEF 2025, a € 160.252,00 per il 2026, caricando l'importo di € 13.852,00 sul bilancio del Comune. Considerato che la riduzione dei costi comunali ha consentito ad Atersir di disporre di un margine di manovra nell'ambito della determinazione del PEF 2026, attribuendo al comune di Alta Val Tidone una quota maggiore dei costi del gestore, pari all'8,33%, a fronte di una diminuzione dei costi comunali pari al 7,96%, nel rispetto dei limiti previsti dalla

regolazione ARERA. L'amministrazione, pur avendo previsto una riduzione dei costi da inserire nel PEF 2026 pari a € 13.852,00, ha rilevato che tale misura non ha prodotto un corrispondente alleggerimento del PEF stesso, in quanto Atersir ha contestualmente incrementato i costi riconosciuti al gestore, costi che risultano iscritti a bilancio e che il Comune è tenuto a sostenere. Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ritiene opportuno destinare ulteriori risorse di bilancio, mediante applicazione dell'avanzo libero di amministrazione 2025 per un importo di € 20.000,00, al fine di contenere l'aumento dei costi del PEF 2026. conseguentemente, le risorse complessivamente messe a disposizione dall'Amministrazione a tale scopo ammontano a € 33.852,00, di cui € 20.000,00 derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed € 13.852,00 riconducibili alla precedente riduzione dei costi inserita nel PEF2026.

In questa occasione il Consiglio Comunale PRENDE ATTO del PEF 2026-2029 provvede alla conseguente approvazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza, servizio gestito da Iren Ambiente SpA, contestualmente all'approvazione delle tariffe per l'anno 2026.

Terminata l'illustrazione e in assenza di interventi, il Sindaco invita i consiglieri a votare. A conclusione della votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8 (assenti n. 2, Traversone, Razza)

Astenuti: n. /

Contrari n. //

Favorevoli n. 8

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.11 del 11/04/2022 è stata disposta la prima applicazione del testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti urbani di ARERA" con cui, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, è stato determinato il posizionamento della gestione nello SCHEMA 1;

3) DI DARE ATTO che in data 17 Luglio 2026, con deliberazione n. 47 il Consiglio Locale di Piacenza, Servizio Gestione Rifiuti, ha approvato il PEF 2026-2029 relativo ai Comuni della Provincia (serviti da Iren Ambiente Spa) – consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) della L.R. n. 23/2011 con il Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-3) per i Comuni del bacino di Piacenza nei quali è contenuto il PEF del comune di ALTA VAL TIDONE ;

4) DI DARE ATTO che il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:

- per l'anno 2026 € 681.609,00
- per l'anno 2027 € 728.728,00
- per l'anno 2028 € 751.406,00
- per l'anno 2029 € 811.881,00

5) DI APPROVARE il Piano Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale 2026-2029 sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, (ALL. A);

6) DI PRENDERE ATTO della relazione illustrativa inviata all'ETC -ATERSIR;

7) DI DARE ATTO il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario per l'anno 2026 relativo al Comune di Alta Val Tidone è pari ad euro 681.609,00 e il totale delle detrazioni da sottrarre ai costi di cui sopra sono pari ad Euro 942,00 derivanti da contributo MIUR ai sensi D.L. 248/07 come da allegato A);

8) DI DARE ATTO che , per quanto sopra riportato , l'Amministrazione intende mettere a disposizione ulteriori fondi di Bilancio e precisamente applicando avanzo libero di amministrazione 2025, pari a € 20.000,000 per abbattere l'aumento dei costi del Pef 2026, pertanto , i costi messi a disposizione dall'Amministrazione sono sia i 20.000,00 con applicazione dell'avanzo, sia, in modo occulto, i 13.852,00 messi a disposizione precedentemente, per un totale di € 33.852,00

9) DI DARE ATTO che, ai fini della copertura integrale dei costi, del quadro finale del piano finanziario dei rifiuti anno 2026,ALL.B);

10) DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti TARI anno 2026, idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF, in oggetto che hanno effetto dal 01.01.2026, come risultanti dal prospetto ALL. C);

11) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00 % fissata dalla Provincia di Piacenza;

12) DI PROCEDERE all'inserimento nella bollettazione Tari 2026 delle componenti perequative per un totale di € 7,60 (0,10+1,50+6,00) ad utenza che verranno versate ad Arera nei termini previsti dalle sopracitate deliberazioni, salvo successive indicazioni da parte dell'Autorità.

13) DI PRENDERE ATTO che le scadenze e il numero delle rate di pagamento della Tari, per l'anno 2026 , sono state stabilite con la deliberazione della Giunta Municipale n.44 del 14/05/2026 , come previsto da regolamento TARI vigente, nel modo seguente:

- Scadenze rata provvisoria in acconto: 30 giugno 2026 calcolata utilizzando le tariffe TARI 2025;
- Scadenza rata a saldo compreso il relativo conguaglio : 30 novembre.2026 calcolata utilizzando le tariffe TARI 2026 ;

14) DI DARE ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero

dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

15) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

16) DI DARE MANDATO ai Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, di adottare gli atti necessari ai fine di dare attuazione a quanto contenuto nella presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare immediata autorizzazione al provvedimento sopra disposto;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. di cui al DLGS 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese e separata effettuata per appello nominale:

Presenti: n. 8 (assenti n. 2, Traversone, Razza)

Astenuti: n. /

Contrari n. //

Favorevoli n. 8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Conclusione Consiglio Comunale alle ore 19:30.

COPIA

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 20 del 30-07-2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER IL PERIODO 2026/2029
PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Alta Val Tidone, Lì 21-07-2026

Il Responsabile del servizio
F.to **Germana Alberici**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Alta Val Tidone, Lì 21-07-2026

Il Responsabile del servizio
F.to **Germana Alberici**

COPIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 20 DEL 30-07-2026

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER IL PERIODO 2026/2029
PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 05/08/2026

p.IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Responsabile Area 1
F.to Antonella Croci

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 30-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2026 al 20/08/2026, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rita Carotenuto

È copia conforme all'originale.

Lì, 05/08/2026

p.IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Responsabile Area 1
Antonella Croci